Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 30 NOVEMBRE 1963:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1963, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(10342)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 30 NOVEMBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %. Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella quindicesima estrazione eseguita il 15 novembre 1963. Parte seconda: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(9447)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Industrie Tessili Italiane - S.A.I.T.I. - Alfonso Fontana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1963. — **Fabbrica Lombarda Accumulatori Elettrici « Titano », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1963. — **Casa di cura Sant'Anna, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **« Asborno » - Saponerie Liguri, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **Società per azioni Fratelli Galtarossa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1963. — **Immobiliare Quartieri Statuto, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1963. — **« Ape » - Elettrochimica Ligure, società per azioni, in Torino:** Obligazioni sorteggiate il 14 novembre 1963. — **Lanificio e Canapificio Nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1963. — **Fabbrica cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **« Bozzalla & Lesna - S. A. », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1963. — **S.O.F.I.A. - Società Operazioni Fondiarie Italiana per Azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1963. — **Società per azioni Autostrade Meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1963. — **Società per azioni BICIDI, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1963. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1963. — **« O.M.A.R. » - Officine Meccaniche Auto Ricambi, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1963. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1963. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1963. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1963. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1963. — **« ISVEIMER » - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1963. **« Montecatini » - Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1963. — **Immobiliare Selva Piana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1963. — **Baia d'Argento, società per azioni, in Sabaudia:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1963. — **Martini e Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1963. — **Società Idrocarburi del Bella - S.I.B., società per azioni, in Milano:** 9ª Estrazione di obbligazioni. — **Strade ferrate secondarie meridionali, società per azioni, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1963. — **« Genaria », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1963. — **Società per azioni Lanificio G. B. Conte, in Schio (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **« La scuola », società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1963. — **ENEL già Società Romana di Elettricità:** Errata-corrige. — **« S. Andrea Novara » S.p.A.:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543.

Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Norme comuni al personale di tutti i Corpi di polizia

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e delle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti in conformità alle tabelle *A*), *B*), *C*) e *D*) allegate alla presente legge.

Art. 2.

Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, è conferito, nei limiti delle vacanze di organico, ai sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente, che abbiano compiuto almeno due anni di anzianità di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento dell'Arma o del Corpo di appartenenza.

Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di brigadiere è conferito ai vicebrigadieri, che abbiano due anni di anzianità di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme di avanzamento dell'Arma o Corpo di appartenenza.

Art. 3.

Ai militari di truppa in appresso indicati dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato è attribuita la paga corrispondente ai seguenti coefficienti di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

appuntato e gradi corrispondenti 173

carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti e vigile permanente con almeno nove anni di servizio 155

carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianità di servizio da tre anni a nove anni 150

carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio 146

carabiniere ausiliario . 138

Alle guardie di pubblica sicurezza mantenute in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, che abbiano compiuto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tre anni e nove anni di servizio, ivi compreso quello reso anteriormente alla stabilizzazione, è attribuito rispettivamente il coefficiente 150 e 155.

La disposizione di cui al secondo comma si applica alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie forestali già appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia al compimento della anzianità di tre anni e nove anni di servizio, per la cui determinazione è computato anche il servizio prestato nei Corpi suddetti anteriormente all'inquadramento nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n 1600.

Per i vigili permanenti provenienti dai volontari in servizio continuativo o temporaneo, agli effetti della determinazione dell'anzianità di cui al primo comma, è computabile anche il periodo di tempo trascorso nelle anzidette posizioni prima della nomina in ruolo.

Art. 4.

In caso di passaggio alla carriera di sottufficiale, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e alle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Art. 5.

L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure:

	Personale fruente di aggiunta di famiglia	Personale non fruente di aggiunta di famiglia
maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti	2.000	1.200
brigadiere e vicebrigadiere	1.800	1.000
appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti	1.400	800
allievo carabiniere e gradi corrispondenti	—	300

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di marcia, non è dovuta per i servizi di durata inferiore alle 6 ore ed è ridotta del 30 per cento per i servizi che non comportino pernottamento fuori sede.

Art. 6.

I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonchè i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti cate-

gorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.

La pensione è liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento.

Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, numero 734.

CAPO II

Norme particolari per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Art. 7.

Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai marescialli di 1ª classe può essere attribuita la nomina a carica speciale. Il numero dei marescialli di 1ª classe carica speciale è stabilito in un massimo di 200 unità, comprese nell'organico dei marescialli di 1ª classe.

I marescialli di 1ª classe carica speciale sono impiegati quali: comandanti di sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le scuole di polizia, capi scrivani presso l'ispettorato del Corpo, le circoscrizioni territoriali, gli ispettorati di zona, i comandi di raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale; o sono destinati ad altri incarichi di particolare rilievo.

Art. 8.

La nomina a maresciallo di 1ª classe carica speciale è attribuita a seguito di esito favorevole di un esame di idoneità.

Possono partecipare all'esame i marescialli di 1ª classe che abbiano un anno di grado e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dei seguenti altri requisiti:

non aver superato il 50° anno di età;

aver conseguito classifica di ottimo nell'ultimo quadriennio;

non aver riportato punizione di rigore o altra più grave nei due anni precedenti la data del bando che indice l'esame.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame è demandato alla Commissione di avanzamento per i sottufficiali.

Art. 9.

L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di cultura professionale ed in un esperimento della durata di un anno presso comandi od uffici di cui allo articolo 7.

Sono ammessi all'esperimento i marescialli di 1ª classe che abbiano superata la prova scritta con una votazione non inferiore ai 30/50.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami e la composizione della Commissione giudicatrice si osservano le norme previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 460.

Il giudizio sull'esito dell'esperimento viene espresso, sulla base dei rapporti dei comandi competenti, dalla Commissione di avanzamento dei sottufficiali mediante l'attribuzione di un punteggio fino a 50/50.

L'esperimento s'intende superato con la votazione di almeno 30/50.

La graduatoria finale degli idonei viene formata dalla Commissione di cui al secondo comma, sommando il voto conseguito nella prova scritta a quello conseguito nell'esperimento.

Art. 11.

La nomina a carica speciale è attribuita con decreto ministeriale agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

La nomina a carica speciale può essere revocata con decreto ministeriale per motivi disciplinari, previa contestazione degli addebiti e deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali, su proposta del comandante di Corpo e, per i sottufficiali addetti ai raggruppamenti, in base a rapporto del questore.

Il maresciallo di 1ª classe colpito dal provvedimento di cui al comma precedente non può più conseguire la nomina a carica speciale.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di maresciallo di alloggio ordinario, o corrispondente, e i sottufficiali dell'Arma e dei Corpi predetti che conseguiranno il grado stesso entro cinque anni dalla data summenzionata, possono conseguire la promozione al grado superiore al compimento della prescritta anzianità, anche in soprannumero.

In corrispondenza delle eccedenze organiche risultanti nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, dall'attuazione degli organici stabiliti dalle annesse tabelle *A*), *B*) e *C*) e dall'applicazione del comma precedente saranno lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico del grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente.

All'assorbimento delle suddette eccedenze si farà luogo utilizzando un terzo delle vacanze che si verificheranno nel grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, successivamente alla scadenza dell'efficacia delle disposizioni del primo comma.

Art. 14.

Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di vicebrigadiere, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1957, n. 751, ai fini dell'eventuale attribuzione, nell'attuale posizione, dell'assegno personale utile a pensione, previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, pari alla differenza fra lo stipendio in atto percepito e quello che sarebbe spettato nel grado di provenienza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 15.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a favore del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e dei rispettivi familiari.

Art. 16.

I miglioramenti sul trattamento di quiescenza derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 saranno concessi progressivamente in tre esercizi finanziari successivi, in ragione di un terzo per anno, a partire dal 1° luglio 1963.

Art. 17.

Salvo quanto disposto dall'articolo 16, i miglioramenti economici derivanti dalla presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1964.

Art. 18.

Alla copertura dell'onere di lire 12.131.368.220 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1963

SEGNI

LEONE — RUMOR — ANDREOTTI — BOSCO — MARTINELLI — MATTARELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*)

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

Marescialli d'alloggio maggiori	N.	2.706 (1)
Marescialli d'alloggio capi	»	2.000
Marescialli d'alloggio ordinari	»	2.357
Brigadieri e vicebrigadieri	»	9.237
Appuntati	»	7.836
Carabinieri scelti e carabinieri	»	45.951
Allievi carabinieri	»	3.151
TOTALE	N.	73.238

(1) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 800 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

TABELLA *B*)

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Marescialli di 1ª classe	N.	2.148 (1)
Marescialli di 2ª classe	»	1.612
Marescialli di 3ª classe	»	1.884
Brigadieri e vicebrigadieri	»	8.681
Appuntati	»	7.933
Guardie scelte, guardie ed allievi guardie	»	53.192 (2)
TOTALE	N.	75.450

(1) Nell'organico dei marescialli di 1ª classe sono compresi 200 marescialli di 1ª classe nominati a carica speciale di cui all'articolo 7.

(2) Il contingente delle guardie scelte non può superare le 10.000 unità.

TABELLA *C*)

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Marescialli maggiori	N.	110
Marescialli capi	»	152
Marescialli ordinari	»	175
Brigadieri e vicebrigadieri	»	1.050
Appuntati	»	2.850
Guardie	»	8.550
TOTALE	N.	12.887

TABELLA *D*)

Organico dei sottufficiali, dei vigili scelti e dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Marescialli di 1ª classe	N.	60
Marescialli di 2ª classe	»	120
Marescialli di 3ª classe	»	200
Brigadieri e vicebrigadieri	»	1.800
Vigili scelti	»	1.360
Vigili ed allievi vigili	»	4.460
TOTALE	N.	8.000

LEGGE 13 novembre 1963, n. 1544.

Facilitazione per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, pos-

sono utilizzare, a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, le somme di cui chiedono la restituzione.

Il discarico è ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta; ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello in cui l'intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire, per l'intera somma liquidata.

Art. 2.

L'esportatore che intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 deve farne espressa dichiarazione nella domanda di restituzione, precisando se effettuerà il discarico prima o dopo la liquidazione.

Il discarico prima della liquidazione non può essere effettuato se la dichiarazione non è corredata da una fideiussione che garantisca all'Amministrazione finanziaria, fino al limite dell'80 per cento della somma chiesta in restituzione, il rimborso dell'eventuale eccedenza del discarico rispetto al credito dell'esportatore risultante dalla liquidazione; il fideiussore è tenuto a rimborsare l'Erario su semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

La fideiussione, che non può essere revocata senza il consenso dell'Amministrazione finanziaria, deve essere prestata da uno degli istituti di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, o da una impresa commerciale che, a giudizio insindacabile dell'intendente di finanza, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da uno degli istituti o imprese di assicurazione autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Le fideiussioni non sono soggette a registrazione nè all'imposta sulle assicurazioni.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data in cui è stato esaurito il discarico o, in caso diverso, entro trenta giorni dal compimento del semestre indicato dal secondo comma dell'articolo 1, l'esportatore deve comunicare all'Intendenza di finanza l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata per la quale è stato operato il discarico, nonchè gli estremi delle relative fatture.

Le somme liquidate non possono essere pagate allo esportatore che abbia dichiarato di effettuare il discarico prima della liquidazione, se non dopo la presentazione della comunicazione prevista nel comma precedente e nel limite della differenza rispetto alla somma discaricata.

Art. 4.

Salve le violazioni previste dalle leggi penali:

nel caso in cui la somma utilizzata per il discarico superi l'80 per cento ma non il 100 per cento di quella richiesta a titolo di restituzione, è dovuta una pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare della differenza;

ove la somma utilizzata superi 100 per cento di quella richiesta, in aggiunta alla pena pecuniaria prevista dal comma precedente, si applica, per la parte eccedente il 100 per cento, una pena pecuniaria da due a sei volte tale eccedenza.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite nei commi precedenti, l'esportatore che, nella comunicazione prevista dall'articolo 3, indichi una somma inferiore a quella effettivamente utilizzata, è punito con l'ammenda da tre a nove volte la differenza, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570.

Nel caso che sia omessa nei termini prescritti la comunicazione prevista dall'articolo 3, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal comma precedente, una pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000; se la comunicazione è fatta entro un mese dalla scadenza dei termini, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto.

L'esportatore che, al fine di avvalersi del discarico, abbia chiesto la restituzione dell'imposta generale sull'entrata in misura superiore a quella definitivamente spettantegli in base alla liquidazione, è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni applicabili, con l'ammenda da tre a nove volte la differenza tra la somma richiesta e quella liquidata.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, le disposizioni di questa legge si applicano alle domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto previsto dall'articolo 5.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione indicata nel comma precedente, gli esportatori che abbiano già presentato la domanda di restituzione possono dichiarare all'Intendenza di finanza che intendono beneficiare delle disposizioni della presente legge; i termini per il discarico e per la relativa comunicazione decorrono dal mese successivo a quello di presentazione di tale dichiarazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — COLOMBO — MEDICI — BOSCO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. 1545.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Chimica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 7 maggio 1963 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Chimica teorica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 64. — VILLA

Repertorio N. 472

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Pisa.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantatrè (1963) il giorno sette (7) del mese di maggio in Pisa, nella sede del Rettorato della Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me, dottor Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Alessandro Faedo, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, nella sua esclusiva qualità di Magnifico rettore dell'Università degli studi di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione in data 18 marzo 1963, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *A*);

prof. Livio Trevisan, professore universitario, nato a Lodi, il 16 aprile 1909, domicilato a Pisa, debitamente autorizzato dall'assemblea del Consorzio interprovinciale per la Università di Pisa, con deliberazione in data 29 novembre 1962, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *B*).

I predetti comparenti, della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualità rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa affinchè presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche naturali dell'Università di Pisa venga attuato l'insegnamento di Chimica teorica si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 760.000 (lire settecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università di Pisa in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, il Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, il Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Pisa per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Chimica teorica.

L'Università di Pisa verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità, la somma prevista del precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dallo art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Chimica teorica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

Questa convenzione, stipulata nell'interesse della Università degli studi di Pisa, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui cinque pagine occupate per intero e quanto qui della presente.

Della presente convenzione viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti che la approvano dichiarandola pienamente conforme alla volontà da loro manifestata e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

F.to: Alessandro FAEDO n.n.
» Livio TREVISAN n.n.
» Carlo Alberto PETRAGLIA, ufficiale rogante

Registrato a Pisa il 13 maggio 1963, al n. 2800, vol. 234, mod. 1°. Esatte L. *Gratis*.

Il direttore: f.to SCOPELLITI Antonino

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963, n. 1546.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 1° agosto 1963 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica odontoiatrica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 63. — VILLA

Repertorio N. 255

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di « Clinica odontoiatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano.

L'anno millenovecentosessantatre e questo giorno di giovedì primo del mese di agosto in Milano, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti a me dott. Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario ed alla presenza dei signori:

dott. Leonilde Magri Bellagente - funzionario;
dott. Maurizio Aureli - funzionario;

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti

da una parte

il gr. uff. prof. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, rettore dell'Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 31 luglio 1963;

dall'altra

il gr. uff. avv. Luigi Colombo, nato a Milano il 15 aprile 1886, presidente degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano — assistito dal segretario generale comm. dott. Al-

fredo Lanocita — il quale interviene alla stipulazione del presente atto nella sua qualità di presidente degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente in data 4 luglio 1963 approvata dal locale Comitato provinciale assistenza e beneficenza in data 15 luglio 1963.

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di Clinica odontoiatrica:

che la Facoltà di medicina e chirurgia per ragioni di evidente opportunità ritiene necessario istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

che gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano hanno assunto l'iniziativa di finanziare il posto predetto;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, destinato alla disciplina stessa;

Tutto ciò premesso

Fra gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, rappresentati come sopra e l'Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. C. Mario Cattabeni si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di Clinica odontoiatrica, di cui gli stessi Istituti clinici di perfezionamento dispongono di un'idonea sede, si impegnano a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila) pari allo importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 940.000 (novecentoquarantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonché per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, d'importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, la aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo della cattedra di Clinica odontoiatrica.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Clinica odontoiatrica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dell'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano ed è esente da tassa di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

Il rettore della Università degli studi di Milano
F.to C. Mario CATTABENI

Il presidente degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano
F.to avv. Luigi COLOMBO

Il segretario generale degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano
F.to Alfredo LANOCITA

Il teste: F.to Leonilde MAGRI BELLAGENTE

Il teste: F.to Maurizio AURELI

Il direttore amministrativo - Ufficiale rogante
F.to Roberto BUONGIOVANNI

Registrato a Milano Atti pubblici il 1° agosto 1963 al n. 5427/2 Mod. 1° Vol. 1448 - Esatte L. *gratis*. — Il direttore: f.to G. VASSALLO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. 1547.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Nocera Tirinese (Catanzaro).

N. 1547. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Nocera Tirinese (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 1548.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Fratelli Sommariva » di Cerea (Verona).

N. 1548. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Fratelli Sommariva », di Cerea (Verona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 1549.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Francesco Fiorentino », di Sambiase (Catanzaro).

N. 1549. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Francesco Fiorentino », di Sambiase (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1550.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore « Apostole del Sacro Cuore », con sede in Napoli.

N. 1550. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore « Apostole del Sacro Cuore », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963.

Determinazione della denominazione della varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con indicazioni delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per la annata agraria 1962-63, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1963

SEGNI

MATTARELLA — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 192. — ANGELINI

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza.

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Balilla	Balilla
Balilla a grana grossa o Balilla G. G.	Balilla a grana grossa o Balilla G. G.
Americano 1600	Americano 1600
Pierrot	Pierrot
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino:*
Ardizzone Stirpe 136	Ardizzone o Stirpe 136
Maratelli	Maratelli
Precoce Rossi o G. Rossi	Precoce Rossi o G. Rossi
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino:*
Gigante Vercelli	Gigante Vercelli
R. Bersani o R. B. R. B. 265	R. Bersani o R. B.
Razza 77 o R. 77 Rizzotto Rizzotto 76/6 Rizzotto 264	Razza 77 o Rizzotto
Vialone	Vialone
Italpatna	Italpatna
Razza 82	Razza 82
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino:*
Arborio S. Domenico	Arborio o S. Domenico
Carnaroli	Carnaroli

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Balilla:
Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Balilla a grana grossa o Balilla G. G.:
Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Americano 1600:
Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Pierrot:
Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione schiacciata.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Ardizzone:

Semifino - semilungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Stirpe 136:

Semifino - semilungo - semiaffusolato - medio - perla centrale poco estesa o assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Gigante Vercelli:

Fino - lungo - semitondo - grosso - perla centrale estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

R. Bersani o R. B.:

Fino - molto lungo - affusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

R. B. 265:

Fino - lungo - affusolato - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Razza 77 o R. 77:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rizzotto:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 76/6:

Fino - lungo semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 264:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrale-laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Fino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Italpatna:

Fino - lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Razza 82:

Fino - molto lungo - affusolato - grosso - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio:

Superfino - molto lungo - semitondo - molto grosso perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

S. Domenico:

Superfino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:

Superfino - molto lungo - semiaffusolato - molto grosso - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga sezione tondeggiante.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune o originario

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 % sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificati.
Grane gessate	4,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4,50 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,00 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Gruppo semifino

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %.
Grane gessate	4,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4.50 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,00 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Limitatamente alla varietà Vialone Nano la tolleranza di disformità naturali e impurità varietali è elevata al 18%, fermo restando il massimo di impurità varietali nel 10% solo nel caso che sia presente almeno nella misura del 5% riso di varietà Vialone.

Gruppo fino

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %.
Grane gessate	4,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4,50 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,00 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Gruppo superfino

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %.
Grane gessate	4,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4,50 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,00 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) presenza di sostanze minerali e (o) organiche incommestibili fino allo 0,2 per mille;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili fino all'1 per mille.

Nelle varietà vendute come sottotipo le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino al 4 per mille.

NOTE GENERALI

1. I risi aventi una percentuale di granelle striate rosse superiore al 10%, debbono essere venduti come « Risi Ostigliati » senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi sottotipo.

La dichiarazione di riso Ostigliato deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. La percentuale massima di granelle spuntate non deve superare il 10%.

3. Sulla percentuale di rottura, solo quando è dichiarata, è ammessa una tolleranza di due punti.

4. Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente tabella possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo Comune o Originario.

5. Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

DEFINIZIONI DEI DIFETTI

a) *Grane striate rosse.* — Sono grane striate rosse quelle granelle che presentano, secondo diversa intensità e tonalità, alcune striature longitudinali di colore rosso dovute a residui di pericarpo.

b) *Disformità naturali* — Nelle disformità naturali si individuano quelle malformazioni di origine ereditaria o non rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

c) *Impurità varietali.* — Per impurità varietali è da intendersi la presenza di granelle appartenenti ad altra varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

d) *Riso spuntato.* — Per riso spuntato si intende quella granella da cui sia stato asportato il dente.

e) *Rottura.* — Per rottura si intende quel riso cui è stata asportata una parte della granella di volume superiore al dente.

f) *Gessato.* — Sono gessate quelle granelle che si presentano opache e farinose; oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

g) *Vaiolato.* — Sono vaiolate quelle granelle che presentano un cerchietto ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolari. Si considerano alla stregua dei vaiolati le granelle che presentano striature nere, leggere, tali da non apparire molto profonde. La striatura e la vaiolatura non devono presentare aloni giallastri o scuri.

h) *Ambrato.* — E' ambrata la granella che ha subito una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la sua massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco della granella verso il paglierino chiaro.

i) *Macchiato.* — E' macchiata la granella che presenta in un punto circoscritto della sua superficie una evidente alterazione alla normale colorazione. La macchia può essere di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno ecc.). Si calcolano come macchia anche le striature nere profonde. Se la macchia ha una intensità di colorazione (nera, rosa, bruno-rossiccia) tale da spiccare sul fondo del riso in modo molto vivace ed una ampiezza che investa la metà ed oltre della superficie della granella, deve essere calcolata alla stregua del giallo.

l) *Giallo.* — E' gialla la granella che ha modificato sostanzialmente, anche solo in una parte della superficie, il suo colore normale, assumendo varie sfumature di colorazione da quella giallo-limone a quella giallo-arancio.

Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MATTARELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(10277)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1963.

Prima variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1963-64.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1963, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1963-64 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: Gestione principale e Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti;

Considerato che l'avanzo di amministrazione della Gestione principale F.A.L.P., per l'esercizio finanziario 1962-63, in base ai dati sinora accertati, risulterà non inferiore a L. 5.000.000.000;

Considerato che nello stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del F.A.P.L. per l'esercizio finanziario 1963-1964, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente risulta indicato per il presunto importo di L. 3.000.000.000;

Ritenuto necessario adeguare detto presunto avanzo di amministrazione alle risultanze contabili sinora emerse;

Considerata l'opportunità di utilizzare, parzialmente, le maggiori previste disponibilità ad incremento dei fondi destinati alla istituzione ed al funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento;

Decreta:

Articolo unico

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1963-1964, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento

Avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	L.	2.000.000.000

SPESE

In aumento

Capitolo 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	L.	700.000.000
Capitolo 8. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	»	1.300.000.000
Totale aumento spese . . .	L.	2.000.000.000

Roma, addì 15 settembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10262)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1963.

Approvazione del progetto generale dei lavori di costruzione del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Salerno.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Esaminato il progetto generale dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Salerno, presentato dal comune di Salerno;

Visto il parere favorevole all'approvazione del progetto anzidetto espresso in data 12 febbraio 1963 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici subordinatamente agli accertamenti e alle determinazioni specificate nel parere stesso;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 luglio 1963 dal Consiglio superiore di sanità con la raccomandazione di ovviare ai rilievi specificati nelle premesse di cui al parere stesso;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Decreta:

Il progetto generale dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Salerno, presentato dal comune di Salerno è approvato subordinatamente agli accertamenti e alle determinazioni e alla raccomandazione, espesse dai Consigli superiori dei lavori pubblici e di sanità con i pareri favorevoli, rispettivamente, in data 12 febbraio e 24 luglio 1963, allegati al presente decreto.

Roma, addì 19 ottobre 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(10137)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1963.

Costituzione del Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1963, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Viste le deliberazioni con le quali la Commissione anzidetta, nelle riunioni tenutesi il 6 febbraio e il 19 giugno 1963, ha deciso la costituzione, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, di un Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e i compiti propri della Commissione centrale in materia di collocamento;

Considerata la proposta della Commissione centrale di attribuire al costituendo Comitato le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali di cui agli artt. 25 e 26 della citata legge;

Ritenuta la necessità di stabilire la composizione e le norme di funzionamento del predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati, un Comitato con le funzioni della Commissione centrale in materia di collocamento nel settore dello spettacolo.

Al Comitato sono, altresì, attribuite, per la stessa materia, le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali di cui agli artt. 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

Il Comitato, di cui al precedente art. 1, è composto come segue:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo, presidente;

Greco dott. Nunziato, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giacalone avv. Giovanni, direttore dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo; Natale dott. Luigi, membro effettivo; Chelazzi dottor Tito, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

De Angelis dott. Luigi, membro effettivo; Cataldo dott. Vito, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Valignani dott. Achille; Zingoni dott. Giancarlo; Cantelli avv. Antonio; D'Onofrio dott. Attilio, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dello spettacolo;

Prantera dott. Antonio; Cortesi Ernesto, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di pubblici esercizi del commercio e del turismo;

Troisi Osvaldo, Motta Tullio; Bertolacci Giorgio; Micheli Agostino; Abbà prof. Arturo; Vannini dottor Roberto, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 3.

Il Comitato per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto può avvalersi dell'opera di esperti.

Art. 4.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal dottor Pasquale Cozzolino della Direzione generale del collocamento della manodopera.

Art. 5.

La segreteria del Comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del Comitato stesso, inviandone copia alla segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10133)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1963.

Nomina di un membro del Consiglio direttivo della Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1963, con il quale è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Unione Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Considerato che nel citato decreto è stata fatta riserva di chiamare a far parte del Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E., quale membro di diritto, il vice presidente dell'Ente Nazionale Corse al Trotto (E.N.C.A.T.), appena pervenuta la comunicazione relativa all'avvenuta elezione del vice presidente medesimo;

Vista la lettera n. 85452, in data 12 novembre 1963, con la quale l'U.N.I.R.E. comunica che l'ing. Antonio Carena è stato eletto vice presidente dell'Ente nazionale corse al trotto;

Decreta:

L'ing. Antonio Carena, vice presidente dell'Ente Nazionale Corse al Trotto (E.N.C.A.T.), è chiamato a far parte del Consiglio direttivo dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(10130)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1963.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati » di Siena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 491, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, e 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, n. 673, che ha apportato modificazioni al predetto statuto;

Vista la lettera n. 1321, in data 16 ottobre 1963, con la quale il presidente dell'Ente ha proposto, per la nomina a segretario generale, il dott. Arrigo Musiani;

Decreta:

Il dott. Arrigo Musiani è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10307)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regolamento n. 19, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962 per una graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 55, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 30 giugno 1962, concernente il regime dei prodotti trasformati a base di cereali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, con il quale è stato stabilito un rimborso alla produzione per il granoturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi;

Visto il regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea adottato il 20 dicembre 1962, n. 165, che fissa un tasso di conversione del grano tenero in farina per il calcolo del rimborso alla produzione di amido;

Visto il regolamento C.E.E. n. 24, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 21 marzo 1963 che modifica il regolamento n. 55 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammontare massimo del rimborso alla produzione per amido di grano tenero;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963, che determina le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e di grano tenero;

Visto il regolamento n. 50, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 21 giugno 1963 che proroga ed adatta alcune disposizioni relative alla restituzione alla produzione per gli amidi e le fecole;

Ritenuto che occorre determinare la misura del rimborso da accordarsi a decorrere dal 1° luglio 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il rimborso alla produzione di amidi di cui all'art. 6, paragrafo 5 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955,

convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, è stabilito nelle seguenti misure per il periodo dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964:

1) nei limiti di un contingente di quintali 10.500 di grano tenero, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore alla data d'impiego, e 7 unità di conto per ogni cento chilogrammi di cereale;

2) per i quantitativi di frumento eccedenti detto contingente, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore allo inizio della campagna di commercializzazione 1963-1964, e 7 unità di conto, per ogni cento chilogrammi di cereale;

3) in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo d'entrata del granoturco in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1962-1963 e 6,10 unità di conto, per ogni cento chilogrammi di tale cereale impiegato entro il 30 settembre 1963;

4) in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del granoturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1963-1964, e 6,10 unità di conto, per ogni cento chilogrammi di tale cereale impiegato dal 1° ottobre 1963 al 30 giugno 1964.

Art. 2.

Qualora per la produzione di amidi venga impiegata direttamente farina di grano tenero, il rimborso è determinato in base al tasso di conversione stabilito dal regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea del 20 dicembre 1962, n. 165, nella misura di kg. 140 di grano tenero per kg. 100 di farina.

Art. 3.

Nel caso che alla fabbricazione di amido siano destinati grano tenero, granoturco e farina di grano tenero importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali importati ed il rimborso di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per il bilancio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MATTARELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

(10309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.127.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10000)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, il comune di Delianuova (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.763.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10022)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1963, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81. 952.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10023)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Maropati (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.383.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10024)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.961.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10025)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.021.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10026)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Rotondi (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.541.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10027)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Grumo Appula (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10028)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Sassinoro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.762.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10029)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Campolattaro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.134.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10030)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Latiano (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.913.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10031)

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Nocera Tirinese (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.412.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10032)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.984.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10033)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1963, registro n. 70, foglio n. 307, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Pio Montesi, ordinario di architettura tecnica e urbanistica nella Università di Trieste avverso la deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di ingegneria con cui sono stati ripartiti fra i vari istituti i fondi di cui all'art. 1, lettera *d)* della legge 5 marzo 1961, n. 158.

(9895)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1963 al registro n. 18, foglio n. 124, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 24 novembre 1962 dall'avv. Luigi Amato avverso le deliberazioni n. 2/C del 10 maggio 1962, e n. 3 del 28 giugno 1962, con le quali il Consorzio di bonifica della Valle del Lao con sede in Scalea (Cosenza) ha rispettivamente revocato l'incarico di « reggente la direzione del Consorzio » e risolto il suo rapporto d'impiego. Con lo stesso decreto presidenziale è stato riconosciuto al ricorrente l'errore scusabile sulla natura di atto definitivo dei provvedimenti impugnati e gli è stato concesso di interporre gravame avverso gli stessi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

(9893)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1963 al registro n. 18, foglio n. 241 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 21 dicembre 1959 dai signori Rovetti Adolfo, Baroni C. Alberto, Setti Antonio ed altri, avverso il provvedimento 7 novembre 1959, n. 13357, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, condividendo i motivi di rigetto della relativa opposizione, ha preso atto della legittimità della deliberazione 6 maggio 1959, n. 2003, del Consorzio interprovinciale della bonifica di Burana, con sede in Modena, riguardante l'esercizio della rivalsa delle imposte di ricchezza mobile e complementare sugli stipendi ed assegni corrisposti al dipendente personale.

(9894)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti in data 7 novembre 1963, registro n. 13, foglio n. 382, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla Società Carburanti Lubrificanti ed Affini C.L.A.S.A., con sede in Roma, via del Circo Massimo n. 7, avverso la deliberazione n. 110/13 in data 7 ottobre 1961 del Consiglio comunale di Cassino, con la quale è stata respinta l'istanza della Società anzidetta, tendente ad ottenere il nulla osta per installare in Cassino, via E. Toti, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti e la relativa concessione del suolo comunale, ed avverso i provvedimenti n. 46219 e n. 1500 rispettivamente in data 29 novembre 1961 e 9 marzo 1962, con i quali il prefetto di Frosinone ha negato l'autorizzazione per l'impianto suindicato.

(10066)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 29 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,38	622,41	622,40	622,42	622,41	622,40	622,42	622,40
$ Can.	577,51	577,25	577,50	577,30	577 —	577,37	577,325	577,40	577,35	577,35
Fr. Sv.	144,19	144,20	144,18	144,185	144,20	144,20	144,19	144,20	144,20	144,20
Kr. D.	90,27	90,24	90,24	90,235	90,12	90,24	90,245	90,22	90,23	90,23
Kr. N.	86,98	86,97	86,97	86,96	86,95	86,96	86,9675	86,98	86,96	86,97
Kr. Sv.	119,36	119,90	119,85	119,83	119,85	119,85	119,835	119,90	119,84	119,85
Fol.	172,90	172,89	172,92	172,90	172,95	172,86	172,90	172,90	172,86	172,86
Fr. B.	12,47	12,489	12,496	12,48875	12,485	12,49	12,4875	12,47	12,48	12,48
Franco francese	127,02	127,03	127,025	127,025	127,10	127,02	127,0175	127,02	127,02	127,02
Ls	1741,63	1741,35	1741,20	1741,05	1741 —	1741,40	1741,20	1741,47	1741,50	1741,35
Dm. occ.	156,63	156,63	156,64	156,63	156,55	156,63	156,63	156,62	156,62	156,61
Scell. Austr.	24,07	24,075	24,07	24,08	24,05	24,08	24,08	24,07	24,08	24,08
Escudo Port.	21,71	21,73	21,75	21,73	21,70	21,72	21,72	21,72	21,73	21,725

Media dei titoli del 29 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,325
Redimibile 3,50 % 1934	91,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	577,312
1 Franco svizzero	144,187
1 Corona danese	90,24
1 Corona norvegese	86,964
1 Corona svedese	119,832
1 Fiorino olandese	172,90
1 Franco belga	12,488
1 Franco francese	127,021
1 Lira sterlina	1741,125
1 Marco germanico	156,63
1 Scellino austriaco	24,08
1 Escudo Port.	21,725

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 22 febbraio 1935, n. 4282/R/Gab., con cui al sig. Fuchsberger Urbano, nato a Villandro il 1° febbraio 1887, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Montevolpi;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 8 giugno 1962 dai signori Montevolpi Pietro e Corrado, figli del predetto, in atto residenti rispettivamente a Cornedo Isarco ed a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab., del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 22 febbraio 1935, n. 4282/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Montevolpi Pietro, nato a Chiusa l'11 marzo 1932 e della di lui moglie Vorhauser Rosa, nata a Chiusa il 10 maggio 1937, entrambi residenti a Cornedo all'Isarco; del sig. Montevolpi Corrado, nato a Chiusa il 28 settembre 1933, della di lui moglie Burger Luigia, nata a Bressanone il 16 giugno 1931 e dei loro figli Alfredo, nato a Bolzano il 19 febbraio 1957, Inge, nata a Bolzano il 24 dicembre 1960, viene ripristinato nella forma tedesca di Fuchsberger.

Il sindaco del comune di Chiusa provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 novembre 1963

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(9779)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sedi delle prove scritte del concorso per esami a centoventisei posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti (Rettifica).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto in data 12 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, con il quale sono stati fissati il diario e le sedi delle prove scritte del concorso per esami a centoventisei posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con precedente decreto del 13 maggio 1963;

Considerato che, per la sede di Roma, è stato previsto lo svolgimento delle prove scritte presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso la « Sala delle conferenze » della Stazione Termini, via Giolitti n. 34, mentre da una migliore valutazione della piena utilizzabilità del Palazzo degli esami è risultato che dette prove possono svolgersi soltanto presso il Palazzo stesso;

Decreta:

A rettifica del decreto del 12 novembre 1963, e fermo restando quanto disposto per le sedi di Bari, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, le prove scritte del concorso a centoventisei posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, si svolgeranno, per la sede di Roma, presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3 e 4 marzo 1964, con inizio alle ore 8 di ciascun giorno.

Roma, addì 27 novembre 1963

Il presidente: CARBONE

(10308)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a trecento posti di grado iniziale del ruolo amministrativo presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trecento posti di grado iniziale del ruolo amministrativo, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il 20% dei posti messi a concorso è riservato al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè, in continuità di rapporto di impiego, alla data della deliberazione del presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1305;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

C) avere già espletato il servizio militare di leva o esserne stati definitivamente esentati;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; scienze sociali e politiche, economia e commercio.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Nei confronti del personale già in servizio presso l'Istituto si prescinde dai requisiti di cui alle precedenti lettere *B*) e *C*).

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti alla data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

h) di avere già espletato il servizio militare di leva o di esserne stati definitivamente esentati;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

m) l'espresso impegno di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La prova orale oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) diritto amministrativo;

b) economia politica.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che avranno superato la prova orale, secondo la votazione a ciascuno di essi attribuita, nonchè l'elenco dei candidati che non avranno superato detta prova.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi del 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certficato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando

un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *o*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Agli effetti del presente concorso trova applicazione quanto previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenza per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei ponti disponibili nel ruolo amministrativo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguiti alla loro partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di orgine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nei territori della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessaeto non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizoni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare e dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, in bollo da L. 200, per coloro che abbiano già espletato il servizio militare di leva.

Coloro che siano stati definitivamente esentati dal servizio di leva presenteranno la copia del foglio matricolare o, se dichiarati riformati dal Consiglio di leva, il certificato di esito di leva rilasciato dalle competenti autorità.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ed alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazone al grado iniziale del ruolo amministrativo.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito, all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado iniziale del ruolo amministrativo.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, alla data stabilita, presso la sede loro assegnata saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presidente: prof. Mario Alberto COPPINI

RACCOMANDATA ALLEGATO 1

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, n. 29 - ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . . . .)
il . . . . (1) . . . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . .)
via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di grado iniziale del ruolo amministrativo di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in: . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . .;

e) di avere già espletato il servizio militare di leva. (In caso contrario dovranno essere precisati i motivi che hanno determinato la definitiva esenzione dal servizio stesso);

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . . . .

firma . . . . . . (4)

Luogo e data . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età all'8 novembre 1963, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali, dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali, dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate all'art. 3 del bando.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *diritto privato (civile e commerciale)*:

Nozioni generali sui principi istituzionali; diritto soggettivo e diritto oggettivo: fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti, persona fisica e persona giuridica, personalità; capacità di agire e capacità naturale;

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico; elementi, categorie e funzioni, la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;

Diritto delle persone; diritto di famiglia; diritti reali e diritti reali di godimento; la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali; superficie ed enfiteusi; comunione e condominio;

Diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti della obbligazione; modificazioni ed estinzione; il contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione; responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali;

Nozioni generali di impresa e di società;

La tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici.

2) *diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali*:

Concetto, carattere e fonti del diritto del lavoro;

L'organizzazione professionale: i sindacati, origini e funzioni; la libertà sindacale. Il contratto collettivo. Il diritto di sciopero: conflitti collettivi e controversie collettive: controversie giuridiche e controversie economiche. Condizione e limiti del diritto di sciopero;

Lavoro e impresa. Il contratto di lavoro. Origine, formazione e struttura del contratto di lavoro. Requisiti soggettivi e requisiti oggettivi. Efficacia e validità del contratto;

Il rapporto di lavoro: struttura del rapporto. La prestazione di lavoro. Luogo e tempo della prestazione. La retribuzione: nozione. Le varie forme della retribuzione. I diritti e i doveri del prestatore di lavoro;

La disciplina amministrativa del lavoro in generale: limitazioni alla formazione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro;

Estinzione del rapporto di lavoro;

Garanzia e disposizione dei diritti del prestatore di lavoro;

La funzione sociale dello Stato e il diritto delle assicurazioni sociali. Natura giuridica della previdenza. Oggetto e fondamento delle assicurazioni sociali. Obbligatorietà delle assicurazioni sociali. Le assicurazioni sociali e le assicurazioni di diritto privato;

Fonti delle assicurazioni sociali; natura e carattere dei rischi tutelati dalle assicurazioni sociali. I soggetti delle assicurazioni sociali. Natura giuridica degli enti previdenzali;

I mezzi finanziari delle assicurazioni sociali. Natura giuridica del contributo previdenziale. Forme di riscossione dei contributi;

Le prestazioni. Natura giuridica della prestazione; forme e modalità di conseguimento;

Le varie forme di assicurazione sociale; origine e sviluppo. Le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; l'assicurazione contro la tubercolosi; l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. L'assicurazione per la maternità. Gli assegni familiari;

L'assicurazione contro le malattie con particolare riguardo a quella gestita dall'Istituto nazionale assicurazioni malattie: i soggetti, le prestazioni, i contributi; l'ordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto nazionale assicurazioni malattie;

Organi di vigilanza e di tutela: Ispettorato del lavoro, i patronati di assistenza del lavoratore;

I reati contro la disciplina delle assicurazioni sociali. Accertamento; sanzioni penali e sanzioni civili.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle anzidette materie sulle seguenti altre:

A) *Diritto amministrativo*:

Concetto, carattere e fonti del diritto amministrativo; l'Amministrazione in senso oggettivo e soggettivo;

Attività dello Stato: i principi generali sull'attività giuridica e sull'attività sociale;

Organizzazione dell'Amministrazione in generale: Amministrazione diretta ed indiretta;

Teoria dell'atto amministrativo: nozione, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività; soggetti attivi e passivi, vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi;

La responsabilità nel diritto amministrativo;

I mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Giustizia amministrativa; diritti o interessi; giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, criteri discretivi; il principio del « solve et repete »; il procedimento nel giudizio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali; conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione;

Il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.

B) *Economia politica*:

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche; l'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi; la produzione e i fattori della produzione; il costo di produzione; le imprese e le aziende; la produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio; la cooperazione; la statizzazione; la municipalizzazione. la distribuzione della ricchezza; proprietà e reddito; il profitto e gli imprenditori; la rendita; l'interesse; il lavoro; il salario; domanda e offerta di lavoro; divisione del lavoro sociale e legge di popolazione; le crisi economiche;

Nozioni sommarie: la circolazione della ricchezza; la moneta; sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari, la convertibilità, il corso legale, il corso forsozo; le leggi che regolano il valore della moneta; la teoria quantitativa; la velocità di circolazione.

Nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forme e distinzioni.

Brevi cenni sulle banche: le operazioni di banca, attive e passive; la organizzazione bancaria.

(10142)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Plastica ornamentale nell'Accademia di belle arti di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1951, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Plastica ornamentale nell'Accademia di belle arti di Torino.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e del a guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana, dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei terrtori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* ad decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti di Torino, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Torino, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con sucessivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale. all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del

Comune di residenza dell'aspirante e conterrà, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 72, foglio n. 91.

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di Plastica ornamentale nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche della plastica ornamentale, dalla formatura allo stucco, dalla terracotta alla ceramica, dal modello in gesso al trasporto in marmo e dovrà dare prova, altresì, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della plastica ornamentale nei corsi dell'Accademia.

(10068)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1963 (registro n. 6, foglio n. 22) con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Visto il successivo decreto in data 15 novembre 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, occorre fissare la data in cui avranno luogo le prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo in Roma, nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 1964, presso il Palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30.

Roma, addì 20 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(10293)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di ispettore in prova

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle F.S. »;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1963, n. 3654, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963, registro n. 45, foglio n. 367 Uff. riscontro ferrovie, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a undici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

Vista la deliberazione n. 2/P.2.1.1. in data 15 luglio 1963, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Puoti dott. Emanuele è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a undici posti di ispettore in prova, citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore Leone dott. Corrado, impossibilitato a mantenere l'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 9 novembre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(10294)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.